



Schweiz. Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im Museum

Association suisse des médiateurs culturels de musée

Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo

## STATUTI

### I. NOME

#### Art. 1

mediamus ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile Svizzero.

mediamus può diventare membro di organizzazioni che lavorano nello stesso campo d'attività

### II. Scopo

#### Art. 2

mediamus offre un collegamento e una messa in rete di persone e istituzioni che sono attive nella mediazione culturale e in settori affini.

mediamus rappresenta il settore professionale della mediazione culturale nei musei e negli ambiti affini verso il pubblico e le rispettive istituzioni. Promuove il riconoscimento della professione e si impegna per gli interessi, professionali, materiali, politici, etici e sociali dei suoi soci.

mediamus promuove la professionalizzazione del lavoro di mediazione culturale, tra l'altro tramite:

- La promozione di relazioni e di scambi d'esperienza fra i suoi soci
- L'offerta e la segnalazione di corsi di formazione e di formazione continua
- L'impostazione di criteri di qualità

mediamus sostiene lo sviluppo ulteriore della professione, tra l'altro tramite

- Collegamento, cooperazione e scambio con istituzioni e associazioni in patria e all'estero, che sono attivi nel settore della formazione e della mediazione culturale
- Il lancio e il sostegno professionale di progetti nel settore della mediazione culturale

### III. SOCI

#### Art. 3

Può diventare socio attivo ogni persona fisica che esercita regolarmente o ha esercitato un'attività qualificata di mediazione in un museo o in settori analoghi o che aspira a una simile professione.

#### Art. 4

Possono diventare soci istituzionali le istituzioni che si impegnano nel settore professionale della mediazione culturale di museo.

#### Art. 5

Le domande di ammissione sono da inoltrare al segretariato. Il comitato decide sull'ammissione dei soci.

#### Art. 6

La qualità di socio si estingue per:

- a) Uscita
- b) Esclusione
- c) Morte

## **A. Uscita**

### **Art. 7**

Le dimissioni dall'associazione si danno alla fine dell'anno fiscale. L'uscita dall'associazione deve essere comunicata per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

## **B. Esclusione**

### **Art. 8**

Il comitato può escludere soci, che nonostante richiami, non pagano la loro quota sociale o agiscono in modo dannoso per l'associazione, o contro gli statuti sociali, o che violano le decisioni degli organi competenti. La decisione d'esclusione di regola avviene solo dopo audizione del socio, gli viene comunicata per iscritto ed è subito valida. Non vi è possibilità di fare ricorso alla assemblea generale.

## **IV. BENEFATTRICE / BENEFATTORI**

### **Art. 9**

Benefattori e benefattrici possono essere sia persone fisiche sia giuridiche, che sostengono l'associazione con un contributo finanziario annuo. Il benefattore e la benefattrice saranno invitati all'assemblea generale. Su decisione del comitato possono partecipare come consulenti, non dispongono però di nessun diritto di voto. I benefattori possono cessare il loro sostegno in qualsiasi momento e senza rispettare alcun termine.

## **V. GRUPPI REGIONALI**

### **Art. 10**

mediamus sostiene la formazione di gruppi regionali. Con le loro attività, i gruppi regionali promuovono scambi pratici tra mediatori/mediatrici delle differenti regioni e sostengono gli obiettivi generali e le strategie di mediamus.

I gruppi regionali si costituiscono e si organizzano da sè, tuttavia non formano alcuna personalità giuridica

Il gruppo regionale nomina una persona di contatto che è responsabile delle attività e provvede a un'informazione tempestiva all'associazione di mediamus. Il comitato regola la collaborazione tra i gruppi regionali tramite un regolamento.

Rappresentazioni pubbliche e ufficiali come pure prese di posizione in nome di mediamus o dei gruppi regionali possono essere fatte solo su consultazione e approvazione del comitato. Lo stesso vale per l'uso del logo mediamus.

Il comitato si incontra annualmente con i responsabili dei gruppi regionali per uno scambio.

## **VI. ORGANI**

### **Art. 11**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea generale
- b) Comitato
- c) Conti
- d)

### **A. Assemblea generale**

#### **Art. 12**

L'assemblea generale si riunisce una volta l'anno. Il comitato fissa la data e invita i suoi soci. La data dell'incontro è trasmessa con due mesi di anticipo. La convocazione all'assemblea generale, scritta e con indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicata con almeno 14 giorni di anticipo.

Le proposte di soci da trattare durante l'assemblea generale devono essere sottoposte alla presidenza per iscritto al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale.

### **Art. 13**

Un'assemblea straordinaria può essere convocata se il comitato lo ritiene necessario o a richiesta di un quinto dei soci.

### **Art. 14**

Come organo supremo, l'assemblea generale è competente per :

- Approvazione dei conti annuali e del rapporto annuale del comitato
- Elezione e revoca del comitato, del/la presidente e dei revisori dei conti
- Discarico del comitato e dei revisori dei conti
- Determinazione delle quote sociali e dei contributi minimi di benefattrici e benefattori come pure dei contributi straordinari
- Approvazione del budget annuale
- Modifiche degli statuti
- Scioglimento dell'associazione

### **Art. 15**

L'assemblea generale decide con la maggioranza semplice dei votanti. La presidenza ha diritto di voto e decide in caso di pareggio dei voti.

## **B. Comitato**

### **Art. 16**

Il comitato è composto di almeno cinque membri (soci dell'associazione) che devono essere eletti dall'assemblea generale per un periodo di un anno. I suoi membri sono rieleggibili.

Per la composizione del comitato è da tener presente che le varie regioni della Svizzera ed i diversi settori professionali siano rappresentati in modo equilibrato.

### **Art. 17**

Al comitato spettano di principio tutte le competenze che non sono riservate esclusivamente all'assemblea generale.

### **Art. 18**

Il comitato stabilisce le persone con diritto di firma.

### **Art. 19**

Il comitato è autorizzato a deliberare se almeno la metà dei soci è presente. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti. La presidenza ha diritto di voto e decide in caso di parità.

Decisioni a maggioranza possono anche essere prese tramite votazione per corrispondenza dei membri del comitato (circolare).

### **Art. 20**

Il comitato è autorizzato a trasmettere l'esecuzione di mansioni al **segretariato dell'associazione**. Il comitato stabilisce il ruolo e le competenze del segretariato. La scelta del segretario/della segretaria è competenza del comitato.

## **C. Commissione di revisione**

### **Art. 21**

La commissione di revisione è formata da due membri, a condizione che i suoi compiti non siano affidati ad una fiduciaria.

#### **Art. 22**

La commissione di revisione deve verificare i conti annuali ed il bilancio, e redigere un rapporto per il comitato, da presentare all'assemblea generale.

La commissione di revisione ha diritto di visionare i libri di cassa e tutti i documenti dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

#### **Art. 23**

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

### **VII. FINANZE**

#### **Art. 24**

Le risorse finanziarie di mediamus sono composte da:

- Quote dei soci e dei benefattori
- Contributi di istituzioni private e pubbliche
- Utili da attività e prestazioni di servizio di **mediamus**
- Donazioni

#### **Art. 25**

I contributi dei soci attivi e possibili contributi straordinari vengono decisi annualmente dall'assemblea generale. Questi contributi vengono inclusi nell'appendice degli statuti.

#### **Art. 26**

Per gli impegni dell'associazione risponde unicamente il patrimonio dell'associazione. Qualsiasi responsabilità personale è esclusa.

### **VIII. DISPOSIZIONI FINALI, SCIoglimento & FUSIONE**

#### **Art. 27**

La decisione di scioglimento di **mediamus** può essere presa solo con una maggioranza di almeno 2/3-dei soci dell'assemblea generale; con riserva del codice civile svizzero Art. 77/78.

#### **Art. 28**

Nel caso di scioglimento, l'eventuale capitale sociale sarà devoluto conformemente alla decisione presa dall'assemblea generale, a un'istituzione con scopi simili.

#### **Art. 29**

Nel caso di imprecisioni o discordanze tra la versione tedesca, italiana e francese dei presenti statuti, vale la versione tedesca.

*Gli statuti sono stati revisionati durante l'assemblea generale del 3 marzo 2012 e entrano in vigore con effetto immediato.*



Sara Smidt  
Co-Presidente mediamus



Gallus Staubli  
Co-Presidente mediamus

# Appendice agli statuti

## Quota sociale 2014 per soci e benefattori

### Soci

Socio attivo CHF 110

Socio istituzionale CHF 300

### Benefattrici e benefattori

Quota minima CHF 50

L'importo della quota sociale di socio e di benefattore verrà stabilita annualmente nel rispetto degli statuti dell'assemblea generale ordinaria. Gli importi sopracitati sono stati stabiliti durante l'assemblea generale del 9 marzo 2013 a Zug.



Sara Smidt  
Co-Presidente mediamus



Gallus Staubli  
Co-Presidente mediamus